

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art.1 - E' costituita l'associazione denominata "Associazione Nazionale Città Gemelle Termini Imerese – E.T.S.". L'Associazione ha sede a Termini Imerese, via Sant'Arsenio n.54/C. Il simbolo dell'Associazione è quello di cui all'allegato 1).

Art.2 - L'Associazione è un ente non commerciale e non persegue fini di lucro.

L'associazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, svolge attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017, tra cui: promozione della cultura, tutela dell'ambiente, organizzazione di attività sportive e ricreative di interesse sociale. Scopo dell'Associazione è quello di promuovere e sviluppare i contatti ed i gemellaggi tra la città di Termini Imerese e le comunità civiche del territorio nazionale e tutte quelle diverse realtà territoriali straniere con le quali Termini Imerese è potrà essere gemellata, a partire dal gemellaggio esistente tra Termini Imerese e Elk Grove Village (Illinois, Usa), facendo crescere i rapporti di amicizia e fratellanza fra le comunità gemellate, e tutto ciò al fine di svolgere attività gemellate che possano essere di utilità sociale, ossia: la beneficenza; il volontariato; la tutela del patrimonio artistico, dell'ambiente e della natura; la promozione della cultura e dell'arte dei paesi gemellati; la promozione della ricerca scientifica, affermando gli ideali di pace e solidarietà tra i popoli, contro ogni tipo di intolleranza e discriminazione, diffondendo una cultura democratica, legalitaria ed antimafiosa, a difesa e salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente. In particolare, l'Associazione promuove tutte quelle iniziative culturali, sportive, ricreative e turistiche dirette a mettere in contatto i cittadini e le comunità gemellate, sviluppando la reciproca conoscenza fra i popoli ed organizzando eventi diretti al conseguimento di proventi da destinare ai fini istituzionali dell'associazione stessa o in beneficenza. L'Associazione, gli organi sociali ed i singoli soci sono esentati da ogni responsabilità che possa derivare dall'esito dei contatti intrapresi tra i cittadini e le comunità gemellate con i buoni uffici della stessa Associazione. Per raggiungere tali scopi l'Associazione può collaborare con tutte quelle persone fisiche, enti pubblici e privati - sia italiani che stranieri - che vorranno impegnarsi per promuovere le finalità e gli scopi dell'Associazione, esercitando a tal fine qualsiasi attività correlata con i suddetti scopi. Poiché le finalità dell'Associazione determinano anche un interesse per l'amministrazione comunale di Termini Imerese, si prevede che il Sindaco in carica protempore della Città - o un suo delegato - faccia parte del consiglio direttivo dell'Associazione in qualità di consigliere.

Art.3 - L'Associazione ha durata illimitata a far data dalla sua costituzione.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; d) dalle entrate di cui al successivo art.5. L'Associazione, tramite il suo presidente, potrà compiere tutte quelle attività necessarie e pertinenti per mantenere integro e/o incrementare il patrimonio sociale. I singoli associati non potranno chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere alcuna quota di esso in caso di recesso.

Art.5 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi di iscrizione dei soci; b) dalle quote sociali; c) dal ricavato dell'organizzazione o partecipazione a manifestazioni sociali o di altro genere; d) da contributi, erogazioni e donazioni liberali di enti pubblici e/o privati e di persone fisiche; e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.6 - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo e sociale dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso. Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo e quello sociale, verranno poi presentati all'assemblea dei soci per l'approvazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Gli utili o avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità istituzionali previste dal presente statuto.

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori. In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previa delibera dell'Assemblea e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o ai fini di utilità pubblica, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e, in ogni caso, in conformità alle previsioni di cui all'art.9 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione si impegna a garantire la revisione periodica dei criteri e degli indicatori utilizzati per la redazione del Bilancio Sociale, al fine di migliorarne la qualità e l'attendibilità nel tempo.

SOCI

art.7 -I soci si distinguono in: a) fondatori (coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione, stipulando il relativo atto costitutivo); b) onorari (coloro che - con delibera adottata a maggioranza semplice dall'assemblea vengono insigniti della qualifica per avere svolto attività di notevole e lodevole rilevanza in favore dell'Associazione e/o degli scopi da questa perseguiti. Il numero dei soci onorari non potrà superare il 10% del totale dei soci dell'Associazione); c) ordinari (coloro che presentano domanda di adesione all'Associazione successivamente alla sua costituzione). I soci onorari non sono tenuti a versare il contributo di iscrizione e la quota sociale annuale all'Associazione. Qualunque persona fisica maggiorenne può chiedere di far parte dell'associazione, purché ne condivida gli scopi, le finalità, e la cui domanda di iscrizione sia accettata dal consiglio direttivo a maggioranza semplice. Accettata la domanda, i soci dovranno versare a richiesta del presidente del consiglio direttivo il contributo di iscrizione e/o la quota sociale stabilita annualmente dal consiglio direttivo. I soci che non versano la quota sociale annuale entro il 31 Gennaio dell'anno in corso, sono considerati automaticamente ed ipso iure morosi e quindi decaduti ed il consiglio direttivo ne prenderà semplicemente atto.

Art. 8 -I soci in regola con la quota sociale avranno diritto alla relativa tessera, a fregiarsi dei segni, simboli e colori sociali, a frequentare i locali sociali, nonché a partecipare a tutte quelle iniziative promosse dall'Associazione. Potranno frequentare i locali sociali e partecipare alle iniziative sociali anche i familiari dei soci in regola con la quota associativa ed i figli fino al compimento della maggiore età.

Art.9 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità si verifica automaticamente ed ipso iure quando il socio non versa la quota sociale annuale entro il 31 Gennaio dell'anno in corso e viene semplicemente accertata dal consiglio direttivo; l'indegnità è sancita dall'assemblea degli iscritti. La qualità di socio non può trasmettersi a terzi per atto inter vivos o mortis causa.

Art.9 bis - Trasparenza e Democraticità. L'associazione garantisce la democraticità della struttura e l'uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Sono organi sociali sono:

L'Assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo

L'Organo di controllo (se applicabile)

Il Revisore legale dei conti (se applicabile).

Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo almeno due volte l'anno mediante avviso di convocazione scritto inviato direttamente a ciascun socio almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza, oppure affisso nei locali sociali. L'assemblea potrà essere convocata pure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli iscritti diretta al presidente del consiglio direttivo, a norma dell'art.20 codice civile. L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, preventivo e sociale, su indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del consiglio direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quant'altro è a lei demandato per legge o statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e votare tutti gli iscritti in regola col pagamento della quota sociale annuale, i quali potranno farsi rappresentare - mediante delega scritta — anche da altri soci.

Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega. Anche i soci onorari hanno diritto di partecipare all'assemblea senza diritto a voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, se assente o impedito, dal vice presidente del consiglio direttivo. Il presidente dell'assemblea all'apertura della seduta nomina due scrutatori che lo coadiuvano nelle operazioni di voto, scegliendoli tra i soci presenti. Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal soggetto indicato dal presidente dell'assemblea stessa. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della seduta, delle deleghe, del diritto dei soci di intervenire in assemblea. Delle sedute di assemblea è redatto a cura del segretario processo verbale, che verrà poi sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 codice civile.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 - L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo formato da sette componenti (un Presidente, un Vice Presidente, un tesoriere, quattro consiglieri), di cui sei eletti dall'assemblea degli iscritti tra i soci che sono in regola con il pagamento della quota sociale annuale ed uno di diritto, nella persona del Sindaco in carica pro-tempore del Comune di Termini Imerese o di un suo delegato.

Il rappresentante dell'amministrazione comunale avrà la carica di consigliere. I componenti elettivi durano in carica due anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o decesso o esclusione di un consigliere, il consiglio nella sua prima riunione utile dovrà provvedere a nominare il primo dei non eletti. I componenti del Consiglio Direttivo, dopo tre assenze non giustificate, decadono automaticamente dal direttivo e verranno sostituiti dal primo dei non eletti. Nessun compenso è dovuto ai componenti del consiglio direttivo per la loro attività, salvo l'eventuale rimborso spese deliberato a maggioranza semplice dallo stesso consiglio. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un componente e, comunque, almeno due volte l'anno per predisporre il bilancio consuntivo, preventivo e sociale, da presentare successivamente all'assemblea per l'approvazione, per determinare l'ammontare del contributo di iscrizione e della quota sociale annuale e per ammettere al sodalizio i nuovi iscritti, che preventivamente ne hanno fatto richiesta. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la maggioranza semplice dei membri ed il voto favorevole della maggioranza semplice degli stessi; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente. Delle sedute del consiglio è redatto processo verbale, a cura del segretario, che verrà poi sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 13 - Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede alla compilazione dei bilanci consuntivi, preventivi e sociali ed alla loro presentazione all'assemblea degli iscritti per l'approvazione, alla convocazione dell'assemblea, alla compilazione di tutti gli eventuali atti necessari al funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli iscritti, ad avvalersi di qualificati consulenti esterni per la soluzione di eventuali problematiche che possono sorgere nell'ambito dell'Associazione.

Art. 14 - Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea, può esercitare nei casi d'urgenza i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile. Il segretario-tesoriere provvede a tenere la cassa dell'Associazione con i relativi libri contabili, preparando lo schema di bilancio consuntivo e preventivo,

che verrà poi predisposto dal consiglio direttivo per la successiva presentazione all'assemblea dei soci per l'approvazione. Il segretario-tesoriere provvede a redigere i processi verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, nonché tutti quegli atti necessari alla vita dell'Associazione. Il Presidente ed il vice Presidente, sentito il Consiglio direttivo, potranno

conferire ai singoli suoi membri o a singoli soci incarichi specifici per la cura delle incombenze connesse alla vita sociale, nonché costituire gruppi di lavoro specifici. Tali incarichi avranno la stessa durata temporale del Consiglio direttivo.

Organo di Controllo

Art.14 bis Composizione

L'Organo di Controllo, ove obbligatorio per previsione normativa, è composto da uno a tre membri effettivi, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

Almeno un membro, se l'organo è collegiale, deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'Organo di Controllo, qualora composto da più membri, elegge al suo interno un Presidente.

Nomina e durata in carica

I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea dei soci e restano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili.

La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico all'interno dell'associazione.

Funzioni e poteri

L'Organo di Controllo svolge le seguenti funzioni:

- a. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- b. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento.
- c. Esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.
- d. Controlla la regolare tenuta della contabilità e la corretta predisposizione del bilancio, esprimendo un parere obbligatorio sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale, ove previsto.
- e. Provvede, nei casi previsti dalla legge, alla revisione legale dei conti, qualora l'associazione non nomini un revisore legale dei conti.

Riporti e documentazione

L'Organo di Controllo relaziona all'Assemblea sulle attività svolte attraverso una relazione scritta annuale, da allegarsi al bilancio.

Ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione, con facoltà di richiedere informazioni agli organi amministrativi.

Cessazione e sostituzione

In caso di cessazione di un membro, l'Assemblea provvede alla nomina di un sostituto che resterà in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Controllo.

Revisore Legale dei Conti

Art.14 ter Nomina e requisiti

Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci, qualora previsto dalla normativa vigente.

Il Revisore Legale dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 39/2010.

Durata in carica

Il Revisore Legale dei Conti resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra funzione all'interno dell'associazione.

Compiti e funzioni

Il Revisore Legale dei Conti svolge le seguenti funzioni:

- a. Verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e la correttezza delle scritture contabili.
- b. Controlla la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle scritture contabili e la sua conformità alle norme di legge e di statuto.
- c. Redige una relazione obbligatoria da allegare al bilancio d'esercizio, esprimendo un giudizio professionale sulla sua correttezza.
- d. Svolge eventuali altri compiti previsti dalla legge o delegati dall'Assemblea, purché compatibili con il suo ruolo.

Accesso alla documentazione

Il Revisore Legale dei Conti ha diritto di accesso alla documentazione amministrativa, contabile e gestionale dell'associazione, con facoltà di effettuare verifiche e controlli in qualsiasi momento.

Relazioni con l'Assemblea

Il Revisore Legale dei Conti relaziona annualmente all'Assemblea sulle verifiche effettuate e sul bilancio d'esercizio, fornendo indicazioni su eventuali criticità riscontrate.

Cessazione e sostituzione

In caso di cessazione del Revisore Legale dei Conti per dimissioni, revoca o altra causa, l'Assemblea procede alla nomina di un nuovo revisore, che resta in carica fino alla naturale scadenza dell'incarico.

CONTROVERSIE SOCIALI

Art. 15 - Le eventuali controversie sociali che possono sorgere tra i soci o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di qualsivoglia altra giurisdizione, sono demandate ad un collegio di probiviri che giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura ed il cui lodo non sarà impugnabile. Il collegio è composto da tre soci: un Presidente e due consiglieri scelti dall'Assemblea.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del collegio dei probiviri per la loro attività.

SCIoglimento

Art.16 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art.21 ultimo comma codice civile. L'assemblea in tal caso provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, che dovrà essere devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o ai fini di utilità pubblica, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e, in ogni caso, in conformità alle previsioni di cui all'art.9 del Codice del Terzo Settore.

NORME FINALI

Art. 17 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, nell'atto costitutivo e nelle loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni, si applicheranno le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di Enti di cui al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).



Associazione Nazionale
CITTÀ GEMELLE
Termini Imerese - E.T.S.